

## PAOLO PRESSANTO

### LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO A PIOVENE ROCCHETTE TRA FINE '800 E PRIMO '900

#### Introduzione: cenni storici

Cosa sono le Società di Mutuo Soccorso? E quale la loro storia? Queste le domande a cui tenteremo di dare una risposta in queste pagine introduttive.

Per iniziare prendiamo dall'enciclopedia Treccani la definizione di mutualità:

*«Complesso di istituzioni a base associativa regolate dal principio dell'aiuto scambievole e delle prestazioni reciproche, per il quale ciò che si dà oggi all'associazione o alla società potrà un domani essere restituito, senza che vi sia una necessaria corrispondenza tra prestazioni date e prestazioni ricevute».*

La caratteristica principale della mutualità è la sua volontarietà e l'assenza di fini di lucro. Ne consegue che nessuno entra a far parte di una società o associazione a scopo mutualistico con l'intento di arricchirsi. Caratteristica importante implicita nella definizione è il carattere associativo, nel senso che l'erogazione stessa di servizi da parte della società o delle associazioni non può essere fornito a terzi ma solo ai soci.

Manifestazioni di mutualità possono riscontrarsi sin dall'antichità classica. Erano associazioni a carattere religioso ed erano devolute ai sodalizi costituiti tra fedeli delle varie divinità pagane (si veda Asclepio ed il culto a lui tributato presso Epidauro). Nell'antica Roma erano chiamate *sodalicia* o *sodalitates*: tra questi si ricordano i *collegia funeraticia* il cui scopo, come si può capire dal nome, era la cura delle spese funebri e il soccorso alle famiglie dei soci defunti. Scopi analoghi si proposero nel Medioevo le confraternite chiamate *della buona morte* o *fratelli della misericordia*.

Con il naturale evolversi della storia a queste esigenze se ne affiancarono altre più spiccatamente economiche che presero via via sempre più importanza, fino ad arrivare al pieno Ottocento con l'Europa spazzata

dalla rivoluzione industriale. Qui si diede vita a numerose associazioni di tipo mutualistico specie nell'ambiente operaio. Queste presero il nome in Gran Bretagna di *friendly societies*, in Francia di *associations ouvrières* o *compagnonnages*, in Italia di *mutue* o *società di mutuo soccorso*, secondo la denominazione data nella legge del 25 aprile 1886, che dotava le Società stesse di riconoscimento giuridico.

La legge intese accogliere i voti di quanti, sulle orme della predicazione mazziniana, vedevano nell'associazionismo operaio la migliore soluzione della questione sociale mediante l'incoraggiamento dello spirito di previdenza e solidarietà nella classe lavoratrice.

Ma facciamo un passo indietro considerando la situazione italiana nel periodo pre-unitario.

La prima parte dell'Ottocento è stata definita da un acuto osservatore della situazione sociale italiana, Rinaldo Rigola, come la "preistoria" del movimento lavorativo-sindacale italiano. Non esisteva un vero e proprio movimento del lavoro italiano, né vi erano associazioni di lavoratori, né tantomeno industrie di tipo moderno, presupposto per la nascita dei movimenti sindacali.

Durante quella che viene definita l'"età delle riforme", vengono abolite le Corporazioni di Arti e Mestieri, dapprima in Lombardia e Sicilia. Queste Corporazioni, di origine medievale, regolavano i rapporti di lavoro, le forme e i privilegi di produzione secondo criteri rigidamente codificati e imposti che costituivano un ostacolo alla libertà di iniziativa economica e un duro criterio di discriminazione verso chi non vi apparteneva, o aveva un posizione subordinata alla Corporazione stessa. Agli inizi dell'Ottocento vengono abolite anche le Corporazioni nelle altre regioni d'Italia.

La loro scomparsa è da intendersi come un notevole passo avanti verso la creazione di una società di tipo moderno quale noi la consideriamo.

Questa scomparsa, come si può desumere visto il largo raggio d'azione delle vecchie Corporazioni, lasciò un vuoto là dove vi erano state regole di condotta, consuetudini e funzioni di assistenza e assicurazione elargite dal sistema corporativo. Un vuoto lasciato di proposito dalla società liberale dell'epoca, secondo cui nessun tipo di ostacolo doveva impedire il libero sviluppo delle attività economiche individuali.

L'esigenza ed il vantaggio di associarsi per affrontare insieme i problemi dell'esistenza, del lavoro e della produzione erano tuttavia troppo pressanti perché non si sviluppasse in quest'epoca un movimento che mirava a creare nuovi metodi di difesa economico-sociale dei lavoratori.



**Vessillo sociale.** Il classico simbolo delle Società Operaie di Mutuo Soccorso rappresenta due mani che si stringono per offrirsi vicendevole aiuto.

Furono questi organismi, le Società di Mutuo Soccorso, che cominciarono a costituirsi nella prima metà dell'Ottocento, essendo esse stesse la prima forma di associazionismo operaio in Italia.

Erano associazioni volontarie, quasi sempre prive di carattere classista in quanto all'inizio non furono creazioni anonime di operai ma frutto del paternalismo e dello spirito filantropico di una parte della classe borghese.

Esse ammettevano soci che esercitavano mestieri e professioni diverse, sia lavoratori che datori di lavoro: avevano cioè un carattere "cumulativo"; tuttavia nei grossi centri si avevano anche numerose Società di "mestiere" come ad esempio a Pisa, dove nel 1738 nasceva un'Unione Pia Tipografica, con scopi di mutuo soccorso mentre nello stesso anno nasceva a Venezia una Società di Mutuo Soccorso fra compositori. Nel 1804 a Milano vedeva la luce il Pio Istituto Tipografico, per affrontare le malattie croniche e le sospensioni dal lavoro. A Nizza, nel 1828, gli



operai organizzarono una mutua per affrontare i temi della malattia e della vecchiaia.

Siamo ancora in un momento di passaggio dalla vecchia Corporazione alla Società di Mutuo Soccorso quale si definirà verso la fine del secolo. Tenendo presente ciò, è facile capire come agli inizi l'azione di queste Società non fu indirizzata verso la difesa degli interessi di classe, anzi la loro attenzione fu dapprima rivolta al mutuo soccorso ed all'emancipazione della classe operaia in se stessa.

I punti su cui si fondavano le S.O.M.S. (Società Operaie di Mutuo Soccorso) erano quindi la mutualità, la solidarietà fra i lavoratori, l'autogestione dei fondi sociali e, infine, la questione della moralità. Era infatti frequente trovare negli Statuti norme che vietavano l'elargizione di sussidi se le malattie erano causate dall'abuso di vino e liquori, o che vietavano ai soci di praticare taluni giochi come il lotto o il gioco d'azzardo, o se i soci non ottemperavano ai loro doveri di padri di famiglia.

Agli affiliati era chiesto il regolare versamento di una quota del salario in rapporto alla prestazione garantita o, come nel caso della Società di Mutuo Soccorso di Piovene Rocchette, il versamento di una quota mensile uguale per tutti.

Le S.O.M.S. non hanno avuto solo una matrice laica. Nel luglio del 1854 nasce a Genova la prima società operaia cattolica italiana, la Compagnia di San Giovanni Battista.

Il mondo clericale più aperto e illuminato si era convinto della necessità di mettersi al passo con i tempi, riunendo i lavoratori cattolici in proprie Società di Mutuo Soccorso.

Diffuse su tutto il territorio nazionale, esse furono, di fatto, organizzate soprattutto al Nord del paese: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Veneto e Toscana.

Queste Società si svilupparono in modo particolare dopo l'unificazione capitalista del paese, parallelamente al processo di proletarianizzazione, alle esigenze nuove portate dallo sviluppo industriale e alla necessità sentita da parte delle forze politiche liberali, democratiche e cattoliche di affermare nuove forme di controllo (di tipo soprattutto paternalistico) sulle classi popolari.

Nel 1844, con la posizione dello stesso re Carlo Alberto, che sosteneva la necessità di casse di beneficenza e carità fra gli operai, sostenute con i loro contributi, e che disimpegnava lo stato da ogni aspetto della vita sociale, coesistevano atteggiamenti favorevoli ad un diretto intervento statale nelle questioni sociali.



Il prospetto che segue mostra con tutta la precisione possibile per l'epoca in cui ci troviamo, la distribuzione regionale e il periodo in cui sorsero le Società di Mutuo Soccorso italiane prima dell'Unità.

Questo piccolo prospetto indica una notevole coincidenza fra sviluppo delle Società e le condizioni di progresso sociale nelle singole regioni italiane.

Regione	Prima del 1850	1850-1860
Piemonte	17	98
Liguria	/	9
Lombardia	4	27
Veneto	9	7
Emilia	7	6
Marche	1	1
Umbria	1	/
Toscana	4	6
Lazio	2	/
Abruzzo e Molise	1	/
Campania	/	2
Puglia	/	/
Basilicata	/	/
Calabria	/	/
Sicilia	2	/
Sardegna	/	2
Totale	48	158

Una volta affermatosi, il principio associativo che era alla base delle Società di Mutuo Soccorso seguì la naturale tendenza ad estendersi. In Piemonte e Lombardia videro la luce i primi sforzi per cercare di coordinare tutte queste Società attraverso l'azione di congressi periodici.

Secondo una statistica del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio risulta che nel 1862 esistevano 443 Società di Mutuo Soccorso che salirono a 1.447 nel 1873, a 4.896 nel 1885 per arrivare alla quota di 6.772 nel 1894. Per quanto riguarda il numero dei soci, alla fine del 1885 la cifra totale era di 804.000, dispersi per la maggior parte in Società di non più di 100 membri.

Lo sviluppo di tali Società può essere attribuito in parte alla consapevolezza degli esponenti più illuminati delle classi superiori della società, i quali si rendevano conto che questo tipo di organizzazioni, alleviando

le condizioni di disagio delle classi popolari, poteva fornire un'efficace garanzia contro i pericoli di sovvertimento dell'ordine politico ed economico. Significativo che, all'unificazione dell'Italia quando le Società contavano circa 111.000 iscritti, vi ricoprissero cariche onorarie circa 10.000 persone appartenenti alle classi dirigenti.

Fra le attività assistenziali da esse svolte troviamo: la corresponsione di pensioni a soci anziani o inabili al lavoro, indennizzi per incidenti sul lavoro, sussidi alla famiglie di soci defunti, sussidi di disoccupazione, aiuti finanziari a soci che si spostavano in cerca di lavoro, spese per funerali e per la famiglia del defunto e aiuti economici alla donna prima e dopo il parto.

All'inizio degli anni Ottanta le Società operaie spinsero la loro azione sul terreno delle rivendicazioni sociali, economiche e politiche. Il carattere politico, ispirato dal pensiero del Mazzini, era già stato evidente nei congressi delle associazioni dove accanto al mutualismo si andavano formando i primi germi della resistenza operaia.

Come spesso accade, queste rivendicazioni trovarono un appoggio da parte dell'*élite* politica dell'epoca. Portavoce di questa tendenza furono esponenti politici quali Sidney Sonnino, Luigi Luzzatti, Marco Minghetti e Domenico Berti.

Quest'ultimo, ministro della Pubblica Istruzione e poi dell'Agricoltura, nel 1881 presentò un programma organico di leggi che, nelle sue intenzioni, miravano addirittura a risolvere la questione sociale. In particolare egli cercò di agevolare forme di assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia e di varare la legge per il riconoscimento giuridico delle Società di Mutuo Soccorso.

Questa legge ebbe una gestazione lunghissima di circa un quindicennio. Tanta attenzione da parte del gruppo dirigente sta a significare l'illusione di poter porre una sorta di controllo moderato e borghese sul movimento dell'associazionismo operaio, cercando di avviarlo su binari non conflittuali.

Si intendeva, favorendo il riconoscimento legale delle Società di Mutuo Soccorso, ottenere un duplice risultato: da una parte, dare alle Società maggiori garanzie di solidità e di sicurezza sul piano patrimoniale e assicurativo, con l'intento di favorirne lo sviluppo; dall'altra, garantire il controllo governativo sulla loro attività, condizionando la concessione della personalità giuridica alla presentazione di uno Statuto che precisasse gli scopi sociali. In questo modo si cercava di escludere la politicizzazione delle Società e il loro sostegno agli scioperi. La discussione durante i lavori di varo della legge verteva sull'opportunità di avere più

o meno ampi controlli da parte dello stato e si dilungò dinanzi alla vastità delle opposizioni suscitate all'interno delle stesse associazioni.

Quando finalmente la legge fu approvata nel 1886 sulla base di una notevole limitazione delle ingerenze governative, essa si risolse in un fallimento, poiché le Società che vi fecero ricorso furono pochissime. Era grande infatti il timore dell'intromissione statale nelle Società stesse.

È proprio in questi anni che nasce la Società di Mutuo Soccorso di Piovene Rocchette.

Nel 1900 le S.O.M.S. erano oltre 8000, con più di un milione di soci ed un patrimonio di circa 100 milioni di lire. Nei primi vent'anni del secolo il movimento associativo si sviluppa e si diversifica con la costituzione di circoli ricreativi, culturali e sportivi.

Negli anni della Grande Guerra lo sviluppo dei movimenti associativi viene inevitabilmente rallentato, tuttavia i circoli culturali, le case del popolo e le S.O.M.S. sono impegnati in una campagna contro la guerra e nel contempo in tutte le sedi si promuovono aiuti ed assistenza per i cittadini, per i soldati e per le loro famiglie.

Con l'avvento del fascismo si attua un controllo più stretto da parte del regime sulle Società di Mutuo Soccorso che, in taluni casi, vengono chiuse perché sospettate di svolgere attività sovversive. Nel nostro caso, proprio sotto il regime fascista si rischiò lo scioglimento della Società stessa, provvedimento annullato dalla Prefettura come vedremo nelle prossime pagine.

Le Società di Mutuo Soccorso, dopo la guerra non ripresero più lo slancio che ebbero tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e molte di esse non ripresero più l'attività.

Nei tempi recenti le S.O.M.S. hanno perso la loro funzione originaria assimilandosi alle associazioni ricreative-culturali che organizzano il tempo libero dei soci e occupandosi in prevalenza della gestione dei beni sociali.

## Fonti

Le fonti che ci permettono di tracciare questo breve profilo storico della Società di Mutuo Soccorso di Piovene Rocchette purtroppo sono esigue. Trattasi di alcuni incartamenti concentrati soprattutto nel periodo di commissariamento della Società stessa agli inizi degli anni '30 del 1900. Abbiamo poi dei verbali di due assemblee tenutesi nell'ottobre del 1949 per modificare lo Statuto sociale e due contratti per l'usufrutto del servizio di trasporto funebre. Ultimo, ma non per importanza, un



registro contabile degli anni 1933-1983 dal quale si sono potuti estrapolare molti dati per questa ricerca.

## Fondazione

La Società di Mutuo Soccorso sorse a Piovene verso la fine del XIX secolo. La data di fondazione è incerta. Nello Statuto sociale viene precisato che si tratta del 1° febbraio del 1883, ed in effetti dal registro contabile troviamo che nel 1933 viene festeggiato il cinquantenario della Società stessa. Però in una sua relazione datata 15 dicembre 1931, il vice Prefetto Ispettore comm. Leopoldo Turchi, afferma che a quanto si dice la Società fu fondata nel 1888. Anche il commissario prefettizio Felice Casotto, di cui avremo modo di parlare in seguito, in una *Raccolta di alcuni e brevi cenni storici della Società di Mutuo Soccorso* datata 20 marzo 1932, ritiene che il sodalizio ebbe inizio tra il 1887 e il 1888. Quindi 5 anni di differenza tra la data affermata nello Statuto sociale e quello che affermano i due notabili. Purtroppo allo stato delle cose non possiamo sapere quale sia la data vera in quanto non esistono atti ufficiali che certifichino l'anno di fondazione; solo dopo il 1886 infatti (come detto nella introduzione) le Società di Mutuo Soccorso ebbero riconoscimento giuridico, con i conseguenti atti notarili.

Del gruppo fondatore non sappiamo pressoché nulla, come al tempo costatava il sig. Felice Casotto quando diceva:

*«Questo sodalizio sorgeva per mirabile tenacia di pochi, certo ignari del grandioso sviluppo che dovevano assumere le varie forme assistenziali dopo appena nove lustri di studio e di esperimenti.*

*[...] È appunto con maggior ammirazione che si pensa oggi a quei pochi coraggiosi filantropi di ignoti fondatori, diciamo ignoti perché fra gli atti non è possibile rinvenirne il nome».*

Un solo nome ci è dato conoscere ed è quello del sig. Giuseppe Panozzo che, da quanto emerge dal registro contabile, morì il 13 marzo del 1944.

## Il vessillo sociale

Verso il 1908, a quanto sostiene il commissario prefettizio Casotto, la Società di Mutuo Soccorso sentì la necessità di avere un vessillo sociale. Dopo aver esaminato le varie offerte, la bandiera venne ordinata alla

ditta Giuseppe Levoti e Compagni di Milano che la fornì il 23 gennaio 1909 per il prezzo di L. 235. La prima domenica di giugno del 1909 la bandiera veniva inaugurata, con la celebrazione della S. Messa e a mezzogiorno con un banchetto a cui parteciparono circa 120 soci.

Questa bandiera ebbe vita travagliata. Quando nell'agosto del 1931 venne decretato lo scioglimento della Società (poi annullato dal Prefetto), il vessillo venne regalato al Circolo Giovanile Cattolico che lo tenne in custodia fino a quando non fu reclamato dal commissario al reverendo don Antonio Lunardi in data 23 gennaio 1932.

Secondo quanto prescritto dall'art. 84 dello Statuto la bandiera è fatta con il tricolore, lo stemma del Comune e la scritta SOCIETÀ (DI) M(UTUO) S(OCCORSO) - PIOVENE.

#### Accadimenti degli anni 1930-1931-1932

Durante l'Assemblea straordinaria del 2 agosto 1931 venne decretato lo scioglimento della Società di Mutuo Soccorso di Piovene Rocchette. Come mai questo avvenne? E come mai poi questo scioglimento non ebbe valore? Per rispondere a queste domande dobbiamo fare un passo indietro ed affidarci ad una relazione del vice Prefetto Ispettore comm. Leopoldo Turchi.

Questi ci informa che nel giugno



Vessillo sociale. Particolare. Il motto latino nell'elegante nastro di destra sottolinea il forte intento di concordia morale e materiale (*corde nummoque*) che anima la Società di Mutuo Soccorso.

del 1930 cominciarono a pervenire i primi incitamenti per la formazione della Federazione provinciale delle Società di Mutuo Soccorso. A questi seguirono, nel novembre dello stesso anno, inviti formali ad unirsi alla Società generale degli artigiani vicentini, ma senza risultati concreti da parte della locale Società. Prima venne riferito che si attendeva il voto dell'Assemblea generale dei soci e poi, nell'aprile del 1931, si riferì che l'Assemblea aveva dato unanimemente voto contrario. Venero rinnovate le richieste affinché ci si unisse alla Società provinciale e allora venne convocata, in data 2 agosto, un'Assemblea straordinaria dei soci la quale riconfermò il proprio diniego, pur con la favorevole relazione del Presidente che propendeva per il federamento. Questi, visto il voto contrario, decise allora di rassegnare le proprie dimissioni che l'Assemblea respinse e si passò ad una nuova votazione nella quale, con l'astensione del Presidente, si decise lo scioglimento della Società. Venero nominati quattro liquidatori i quali, in un'altra riunione tenutasi il 2 settembre, assieme al Consiglio di Amministrazione deliberarono quanto segue:

- assegnare alla Congregazione di Carità Lire 1000 in titoli del Littorio;
- elargire Lire 500 alla Chiesa parrocchiale;
- tenere a fondo perduto una piccola somma per sussidiare i soci malati;
- ripartire il rimanente capitale tra i singoli soci in base al diritto sociale, cioè in proporzione all'anzianità.

Questo modo di agire però non era conforme alla legge del 15 aprile del 1886, la quale all'art. 2 vietava che il capitale sociale, in caso di scioglimento della Società, venisse utilizzato come avevano fatto i quattro liquidatori. Inoltre grazie al regio decreto legge del 24 gennaio n° 64, riguardante la vigilanza dell'autorità politica sulle associazioni di qualsiasi natura mantenute dai contributi dei lavoratori, il Presidente chiese l'intervento dell'autorità competente per poter fermare il processo di scioglimento societario.

Le motivazioni di tale scioglimento ci sono oscure, probabilmente ci fu una certa resistenza ad unirsi alla Federazione provinciale motivata dalla paura di ingerenze di questa e, direttamente da questa, del regime fascista. Si temevano probabilmente ingerenze sia di tipo politico che di tipo monetario (nuove tasse da pagare o assorbimenti di capitale).




A seguito della richiesta del Presidente della Società e dopo la relazione preliminare del vice Prefetto Turchi, il Prefetto di Vicenza decretò, il 20 dicembre del 1931, che la deliberazione del 2 agosto relativa allo scioglimento della Società di Mutuo Soccorso era annullata in quanto nell'invito di convocazione all'Assemblea straordinaria non era stato specificato il motivo e cioè la deliberazione di scioglimento. Anche la nomina dei quattro liquidatori veniva inficiata perché contraria alla legge come sopra scritto. Successivamente il Prefetto decretò che il Consiglio di Amministrazione della Società veniva sciolto e che il sig. Felice Casotto veniva nominato commissario per la temporanea amministrazione della Società provvedendo agli atti amministrativi e a tutto quello che poteva servire per il buon funzionamento del sodalizio.

Così il 31 gennaio del 1932 venne indetta un'Assemblea straordinaria per ufficializzare l'insediamento del commissario a capo della Società. Durante questa Assemblea egli spiegò le motivazioni che avevano portato il Prefetto ad annullare lo scioglimento della Società e formò una Commissione incaricata di studiare assieme a lui le modifiche da apportare al vecchio Statuto e delegata ad affiancarlo nella gestione della Società stessa. Questa Commissione fu formata da Alessandro Rossi, Vittorio Gasparini, Eugenio Billo, Giuseppe Passuello e Benvenuto Minuzzo.

Iniziò così il periodo di amministrazione commissionariale. Venne per primo effettuato il passaggio di consegne dal vecchio Consiglio di Amministrazione al nuovo, con i relativi incartamenti. Vennero ricontrollati i registri e si riattivò l'erogazione dei sussidi per i soci che ne avevano bisogno. Vennero altresì raccolte le quote mensili che erano rimaste in sospeso dal luglio al dicembre dell'anno precedente permettendo due modalità di pagamento: con versamento completo delle quote oppure con delle rate scadenti alla fine del primo semestre dell'anno in corso. Venne recuperato il vessillo sociale che era stato regalato al Circolo Giovanile Cattolico e custodito dall'arciprete don Antonio Lunardi.

Una volta che il nuovo Statuto fu pronto, venne indetta un'Assemblea generale dei soci per il giorno 19 marzo nella Casa del Fascio. Si presentarono quaranta soci su cinquantasei, assunse la presidenza il sig. Felice Casotto e come scrutinatori vennero nominati Antonio Gasparini, Virginio Vomiero, Italo Uliari e Vittorio Vomiero. All'ordine del giorno vennero posti la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e l'approvazione del nuovo Statuto sociale.

Una volta formato il nuovo Consiglio, il commissario prefettizio cedet-



Verbale dell'Assemblea 19 marzo 1932 con allegato il nuovo Statuto.

te la presidenza a Pietro Rossi che divenne formalmente il nuovo Presidente; egli procedette alla lettura del nuovo Statuto e alla sua approvazione che avvenne con quaranta voti favorevoli e nessuno contrario.

Nei giorni seguenti verrà formalizzata l'unione alla Federazione provinciale delle Società di Mutuo Soccorso vicentine. Verrà fatta anche la richiesta di entrare a far parte della Società di Mutua Sanitaria provinciale ma pochi vi aderiranno in quanto la quasi totalità dei soci faceva già parte della mutua sanitaria interna dello stabilimento Rossi.

Il giorno 8 aprile 1932 avverranno le consegne amministrative tra il commissario prefettizio ed il nuovo Presidente sancendo così la fine del periodo di amministrazione commissionariale e dando il via ad un nuovo periodo che porterà la Società a vivere per ben altri cinquantadue anni.

## La Società di Mutuo Soccorso di Piovene Rocchette

Come detto nella introduzione, la Società di Mutuo Soccorso di Piovene Rocchette è una società fondata sul concetto di mutualità e di associazionismo. Nata dalla volontà di alcuni soci fondatori essa si propone *«l'unione e la fratellanza degli operai e tende allo scopo di promuovere la loro prosperità materiale e la loro educazione intellettuale e morale»* come detto nell'art. 2 dello Statuto. Come ogni Società di Mutuo Soccorso essa si proponeva di dare un sussidio in denaro ai soci che si trovassero in difficoltà a seguito di malattie e un contributo a quelle famiglie a cui venisse a mancare un membro che era socio della Società stessa. Questi gli scopi ai quali soprattutto si ottemperò; infatti possiamo vedere come una quota rilevante delle uscite annuali della Società fosse costituita da sussidi ai soci che avessero contratto malattie e quindi avessero incontrato gravi difficoltà anche sul piano occupazionale.

Oltre a ciò la Società si propose di *«tutelare e promuovere in ogni occasione la diffusione dell'istruzione, ed il maggior benessere morale e materiale dei propri soci e della classe operaia in particolare»* e di *«accogliere, favorire e promuovere, per le finalità sociali, quelle istituzioni che potessero sorgere nel suo seno, reggendole con regolamenti speciali»* (sempre dall' art. 2), finalità quest'ultima che però non ebbe mai a venire a risultati, come d'altra parte in quasi tutte le altre Società di questo tipo.

Non vi era limite al numero di soci iscritti alla Società, e ogni socio aveva il diritto di poter controllare tutti gli incartamenti, i verbali e i registri in quanto egli era parte fondante della Società stessa.

Vediamo ora com'era costituita la Società presa in questione.

Innanzitutto i soci venivano divisi in tre categorie: soci effettivi; soci onorari; soci benemeriti.

### Soci effettivi

*«Sono ammessi come soci effettivi gli esercenti un'arte, un'industria, una professione, gli operai, gli agricoltori, le persone di servizio ed in una parola tutti quelli che vivono del proprio lavoro od esercizio, che siano dimoranti nel Comune di Piovene Rocchette»* (art. 6).

Quindi chiunque poteva entrar a far parte della Società di Mutuo Soccorso, questo proprio per il carattere universale e non classista che sin dalla fondazione si decise di dare a tale Società. Bastava, dunque, essere



residenti nel Comune di Piovene Rocchette per poter far domanda di ammissione, la quale veniva vagliata valutando questi criteri:

- sana costituzione fisica;
- moralità di costumi;
- dimora fissa;
- età non minore di 15 anni e non maggiore di 45.

Quando nel 1949 verrà modificato lo Statuto l'età massima verrà abbassata a 40 anni. All'atto di iscrizione il nuovo socio doveva pagare una tassa di L. 5, successivamente aumentata a L. 6 nel 1941, a L. 11 nel 1945 e a L. 50 nel 1949. Una volta divenuto socio effettivo, questi era obbligato a pagare una quota mensile di L. 2 poi aumentata via via nel corso degli anni; per esempio nel 1949 la quota era di L. 30. In caso di mancato pagamento il socio veniva escluso dalla Società, come spiegheremo più avanti.

### **Soci onorari**

Il socio onorario era membro della Società a tutti gli effetti, infatti pagava come gli altri soci la quota mensile ma non aveva diritto al sussidio. Come gli altri, anche il socio onorario poteva prendere parte alle Assemblee e poteva ricoprire qualunque carica sociale, poteva altresì fare richiesta di essere riconosciuto come socio effettivo nel caso in cui si trovasse in difficoltà per varie ragioni.

### **Soci benemeriti**

I soci di questa tipologia venivano nominati dall'Assemblea e non corrispondevano alla Società alcun tipo di tassa o pagamento. Potevano come gli altri partecipare alle Assemblee ma il loro voto non era considerato deliberativo. Era questa una carica puramente onoraria.

### **Sussidi per malattia**

Quando uno dei soci contraeva una malattia e a causa di questa non poteva lavorare, la Società forniva un concreto aiuto monetario. La somma che veniva erogata era nel 1932 di L. 3 al giorno per i primi novanta giorni; se la malattia si prolungava, allora il sussidio veniva dimezzato, cioè arrivava a L. 1.50 per i seguenti novanta giorni. Se però, passati que-

sti centottanta giorni, la malattia ancora persisteva il socio poteva richiedere un sussidio straordinario all'Assemblea che valutava il da farsi. Con il passare degli anni il sussidio, ovviamente, aumentò di valore per adeguarsi al mutevole corso monetario e ai salari reali dei soci. Vediamo quindi il sussidio passare dalle L. 3 nel 1932 alle L. 4 nel 1939, a L. 8 nel 1945 fino ad arrivare a L. 50 nel 1949 sempre valendo la regola dei primi novanta giorni e del dimezzamento per i successivi novanta. Dal 1949 in poi non sappiamo quali siano stati gli aumenti del sussidio perché nel registro contabile non vengono più menzionati i giorni di malattia ma solo l'importo finale e quindi non c'è modo di risalire al valore giornaliero.

Durante la convalescenza il socio era comunque tenuto a versare il contributo mensile dovuto alla Società, la quale glielo detraeva dal sussidio che gli erogava.

Ma non sempre era possibile ottenere il sussidio. Infatti erano previsti dei casi in cui questo non veniva corrisposto al socio, e cioè:

- se la malattia durava meno di tre giorni;
- se la malattia era venerea;
- se la malattia derivava da una rissa o dal mal costume del socio;
- se la malattia era dovuta all'abuso sistematico di alcolici e di liquore in particolare (art. 19).

Se il socio per curare la propria malattia era costretto ad entrare in una Casa di Cura o in un Ospedale, non gli veniva corrisposto il sussidio, considerato che il Comune provvedeva al pagamento delle conseguenti spese per il ricovero.

Poteva capitare che al socio, pur guarito una prima volta, la malattia si ripresentasse di nuovo. In questo caso se erano passati non più di quaranta giorni dalla guarigione, la ricaduta veniva considerata come una continuazione della precedente malattia. Se invece si ammalava di altra malattia, allora aveva diritto all'intero sussidio come se prima non fosse stato ammalato.

Nel caso ultimo di morte di un socio la Società si impegnava a contribuire alle onoranze funebri e, se il caso lo dettava, ad aiutare la famiglia del defunto con contributo approvato dall'Assemblea.

### **Espulsione di un socio**

Si perdeva il diritto a far parte della Società per espulsione o per di-

missione. Una volta espulso, il socio perdeva ogni diritto che eventualmente aveva accumulato nel corso degli anni e non aveva diritto ad avere indietro i versamenti effettuati. L'espulsione non era mai diretta ma veniva decisa per voto conciliare dall'Assemblea generale dei soci e doveva essere votata a maggioranza assoluta per avere valore. Si poteva essere espulsi nei seguenti casi:

- quando il socio aveva dato prova di immoralità di costumi;
- quando aveva perduto i diritti civili, aveva mancato ai doveri di cittadino o di socio, aveva offeso l'onore o la persona dei soci in modo da recar loro pregiudizio, aveva mancato ai propri doveri di famiglia;
- quando il socio per tre mesi consecutivi non pagava il contributo mensile;
- quando c'era la certezza che all'atto dell'iscrizione il socio non rispondeva ai requisiti voluti.

Una volta espulso, il socio che lo riteneva poteva far domanda di essere riammesso: questo, tramite un altro socio (ovviamente effettivo) che lo proponeva all'Assemblea la quale votava per scrutinio segreto.

### **Cariche sociali**

Le cariche sociali previste dallo Statuto erano le seguenti: un Presidente onorario (nella persona del Podestà prima, del Sindaco poi); un Presidente; un Vice Presidente; un Consiglio Direttivo; una Commissione di Vigilanza; un Comitato di Sindaci; un Comitato di Arbitri; un Segretario Amministrativo; un Cassiere; uno o più Esattori; un Portabandiere ed un supplente.

Tutte queste, tranne il Presidente onorario e il Segretario Amministrativo e gli Esattori, erano eletti dall'Assemblea a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. Se si presentavano due o più soci con lo stesso numero di voti veniva scelto quello più anziano. Rimanevano in carica per tre anni (tranne il Cassiere che rimaneva in carica un solo anno) e potevano tutti essere rieletti. Qualunque socio, tranne gli onorari, poteva essere eletto a ricoprire una di queste cariche, fuorché nel caso in cui si presentava la consanguineità fino al terzo grado di parentela e nessun socio poteva ricoprire più cariche assieme. Una volta eletto, il socio doveva dichiarare di sentirsi in grado di poter ottemperare a tutte quelle mansioni che la sua carica richiedeva. Tutte le cariche erano gratuite



però poteva venire predisposta una gratificazione per il lavoro svolto, compito questo del Consiglio Direttivo. Si poteva essere destituiti nel caso in cui non si presiedesse alle riunioni per tre volte di seguito senza fornire alcuna giustificazione o nel caso in cui si manifestasse un'incompetenza nello svolgere le proprie mansioni.

### **Il Presidente**

Il Presidente era colui che rappresentava la Società di fronte alle autorità costituite o a terzi; era inoltre responsabile del capitale sociale e dell'uso che ne veniva fatto. Era suo compito quello di convocare le riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione di Vigilanza nonché le Assemblee generali. Gestiva la corrispondenza della Società e firmava i certificati di pagamento. Non poteva forzare la Società a compiere alcunché senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo.

### **Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituiva il Presidente quando questi, per qualunque ragione, veniva a mancare. Inoltre lo aiutava a svolgere le sue mansioni per quanto possibile.

### **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo era composto da sette membri e cioè: Presidente, Vice Presidente, e cinque Consiglieri. Se tra questi sette vi erano dei soci onorari, questi non dovevano essere più di tre. Fino alla caduta del regime fascista faceva parte del Consiglio anche :

*«il Gerarca più elevato in grado esistente nel Comune, del Partito Nazionale Fascista, e ciò per un migliore e più vicino affiatamento col rappresentante di quel Partito, che guida il Popolo Italiano al suo immancabile avvenire»* (art. 36).

Era compito di tale Consiglio :

- convocare l'Assemblea generale;
- deliberare sulla accettazione o meno di un socio ovvero sulla sua eventuale espulsione;
- accordare sussidi ordinari e straordinari;

- compilare i resoconti annuali e provvedere all'impiego dei fondi sociali, previo consenso dell'Assemblea;
- nominare annualmente il Segretario, gli Esattori e stabilirne le retribuzioni.

Questo Consiglio doveva radunarsi almeno una volta ogni bimestre (successivamente ogni trimestre) e ogniqualvolta ve ne fosse necessità. La convocazione veniva effettuata dal Segretario che dava avviso agli altri sei membri; perché le convocazioni fossero ritenute valide ci voleva la presenza di almeno cinque membri. Quando si deliberava lo si faceva sia per alzata di mano che per scrutinio segreto, nel caso di parità dei voti decideva il Presidente ma se la votazione era a scrutinio segreto si rimandava alla riunione successiva. Se si doveva votare per qualsiasi cosa inerente ad un socio imparentato con un membro del Consiglio, questi si doveva astenere per evitare un conflitto di interessi. I membri del Consiglio, come il Vice Presidente, aiutavano il Presidente a svolgere le sue mansioni e tutti quei compiti volti alla corretta direzione della Società.

## **Il Cassiere**

Il Cassiere rimaneva in carica un anno e, come avveniva per tutte le altre cariche, poteva essere rieletto; non vi erano limiti al numero di volte che si poteva ricoprire tale carica. Egli aveva l'obbligo di partecipare e di intervenire durante le riunioni del Consiglio Direttivo ma non aveva facoltà di voto. Ritirava le somme raccolte dagli Esattori, pagava i mandati che gli venivano presentati, era in obbligo di tenere un registro con tutte le entrate e le uscite della Società. Aveva la facoltà di tenere presso di sé una piccola somma per le spese correnti ed era altresì responsabile di tutto il denaro che riceveva. Escludendo la somma che teneva presso di sé, il restante lo doveva depositare presso un Istituto bancario, nella fattispecie presso la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno, in varie cartelle del Credito Fondiario delle Venezie, in buoni fruttiferi postali, in alcune cartelle del Prestito Nazionale e comprando delle azioni della Cooperativa Approvvigionamenti Agro Pontino Littoria, a seconda del momento storico.

Il Consiglio Direttivo aveva comunque facoltà di prelevare dall'Istituto di credito la somma che riteneva necessaria e destinarla ad un impiego più produttivo. In ogni caso l'impiego del capitale sociale e le sue rendite erano di competenza esclusiva di tutta l'Assemblea dei soci.

## **Il Segretario Amministrativo**

Il Segretario Amministrativo restava in carica per un triennio e come per le altre cariche poteva essere rieletto. Come il Cassiere, anch'egli aveva l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e la possibilità di intervenire con propri pareri ma non aveva facoltà di voto. Egli teneva la corrispondenza del Consiglio Direttivo e controfirmava ogni atto pubblico o privato, redigeva tutti i verbali delle Assemblee e delle riunioni consiliari, compilava i mandati e i versamenti per il Cassiere e per gli Esattori, era il referente dei soci nel Consiglio Direttivo. Questi ultimi infatti potevano proporre a lui istanze o progetti da far vagliare al suddetto Consiglio.

## **Comitato dei Sindaci**

Il Comitato dei Sindaci era formato da tre soci che ricoprivano la carica per tre anni. Essi rappresentavano l'Assemblea dei soci e per conto di questa esercitavano un controllo su tutti gli atti societari e ne rivedevano i bilanci di cui dovevano presentare le debite relazioni all'Assemblea. Potevano essere invitati a far parte delle riunioni del Consiglio Direttivo ma il loro voto era solo consultivo e non aveva valore nella votazione finale. Erano insomma dei controllori del buon funzionamento della Società ed evitavano che ci fossero degli ammanchi nel capitale sociale.

## **Commissione di Vigilanza**

La Commissione di Vigilanza era composta da quattro membri eletti direttamente dall'Assemblea dei soci e restava in carica 3 anni. Suo compito era quello di sorvegliare il comportamento dei soci, se questi rispettavano ciò che era sancito nello Statuto e quindi se avevano le carte in regola per ricevere i sussidi e quant'altro. Essa si riuniva ogni bimestre e non poteva partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma solo proporre una relazione ad esso.

## **Comitato degli Arbitri**

Il Comitato degli Arbitri era composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e restava in carica tre anni. Questo Comitato aveva il compito di dirimere le controversie che potevano nascere in seno alla



Società tra i vari soci o tra soci e presidenza. Se, anche dopo il loro intervento, non si riusciva a venire a capo della situazione esso emetteva una sua decisione sulla questione, la quale era inappellabile e veniva successivamente posta ai voti in Assemblea.

### **Assemblee ordinarie e straordinarie**

Abbiamo parlato spesso finora dell'Assemblea dei soci. Vediamo ora in dettaglio come questa funzionava.

La Società di Mutuo Soccorso di Piovene Rocchette teneva due adunanze generali all'anno, la prima nel mese di marzo, la seconda avveniva nel mese di ottobre. Ai soci veniva recapitato un invito scritto e personale di convocazione sette giorni prima della data fissata e nell'invito erano specificati gli argomenti di cui si sarebbe discusso. Durante la prima Assemblea, il Consiglio Direttivo presentava il conto consuntivo dell'anno precedente con analoga esposizione della gestione dell'anno, mentre nella seconda si presentava un bilancio preventivo e si discuteva di tutti quegli oggetti che venivano posti all'ordine del giorno.

Potevano essere indette anche assemblee straordinarie se il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei soci lo riteneva necessario.

Tanto le Assemblee generali che quelle straordinarie per poter essere valide dovevano vedere la presenza di almeno un quinto dei soci e chiunque aveva la facoltà di parlare sempre rimanendo in tema con l'oggetto in discussione. Una volta terminata la fase dibattimentale si passava alla votazione che veniva fatta per alzata di mano o per chiamata nominale: durante queste riunioni si poteva revocare la carica di quei funzionari che si erano resi incapaci di ottemperare alle proprie responsabilità. In questo caso era necessario il voto di due terzi dei soci. Se ad una Assemblea non si presentava almeno un quinto dei soci, se ne convocava un'altra: in tal caso, qualsiasi numero di soci presente rendeva valide tale riunione e le votazioni conseguenti.

Durante le elezioni il Presidente convocava quattro scrutinatori, scelti fra i soci più giovani presenti all'Assemblea, i quali assieme al Segretario formavano il seggio: il Segretario era giudice inappellabile per tutte le contestazioni che potevano insorgere. Chiunque poteva venire eletto: bastava avesse più di 21 anni e non fosse analfabeta.

### **Scioglimento della Società**

*«La Società non potrà sciogliersi che per cause di forza maggiore. In caso di*



soci appartenenti alla stessa ma non solo. Dal registro contabile possiamo ricavare gli introiti di tale servizio e quando questo ebbe inizio e cioè nel 1936. Più precisamente il 15 luglio del 1936 viene acquistato un carro funebre dal sig. Giuseppe Bertoldo fu Luigi per la somma di L. 1.600 più altre L. 40 per scambio fattura. Una volta preso il carro, fu subito necessario metterlo in grado di operare a tale servizio e così nell'ottobre dello stesso anno il sig. Vittorio Bonato si assunse l'onere di verniciarlo percependo un compenso di L. 140, i sig.ri Pietro De Pretto e Eugenio Billo si preoccuparono invece di effettuare delle riparazioni, comprando un copertone ( L. 42 ) avendo in cambio L. 310 l'uno e L. 100 l'altro.

A questo punto il carro era pronto per svolgere il suo compito; purtroppo del cavallo che lo trainava non sappiamo nulla, né come si chiamasse né di chi fosse. A fine anno il resoconto dei guadagni di questo servizio ammontava a L. 402,50. E così si continuò anno per anno: nel 1937 furono L. 722,50, nel 1938 – L. 982,50, nel 1939 – L. 670,00, nel 1940 – L. 570,00 a cui però vanno tolte L. 105 per compenso al sig. Albanti per delle riparazioni e altre L. 22,30 perché da quest'anno il Comune impose una tassa sull'utilizzo del carro funebre. Nel 1941 l'incasso fu di L. 908,90, nel 1942 superò quota L. 1.000 arrivando a L. 1.090. Da quest'anno si presentò l'esigenza di avere un posto dove mettere questo carro quando non lo si utilizzava (probabilmente prima veniva depositato presso uno dei soci), quindi si dovette affittare una stalla alla sig.ra Assunta Sella. Qui di seguito una piccola tabella con le spese e i guadagni relativi al servizio:

Anno	Incasso	Tassa Comunale	Affitto Stalla	Spese
1943	1.461,5	23,30	50	1.440 per riparazione e verniciatura
1944	1.945	34,80	150	858 per acquisto valdrappa per il servizio di II classe
1945	2.715	179	150	
1946	3.940		300	
1947	5.900	626	600	300 per spese varie
1948	6.200	778	1.000	
1949	17.300	806	2.000	8.800 per riparazioni e verniciatura
1950	12.200	786	2.000	1.300 per riparazioni varie
1951	18.200	776	3.000	
1952	19.300	546	3.000	1.550 per riparazioni varie



Dal 1953 viene mandato in pensione il vecchio carro funebre e fa il suo ingresso l'autofurgone, di cui non sappiamo la provenienza. Forse è frutto di una donazione perché non risulta tra le spese dell'anno però nel conto delle uscite del 1955 figurano L. 250.000 per un autofurgone (lo stesso pagato due anni dopo?). Non era nuovo e infatti vengono spese L. 20.500 tra riparazioni e verniciatura, L. 14.100 per benzina, olio, carica batteria e 6 nuove candele, altre L. 8.100 per l'acquisto di 65 litri di benzina da tenere come scorta e infine L. 2.700 per acquistare 2 vetri con decorazioni in tema, senza dimenticarci del bollo che costò L. 8.480. Ma la spesa per rimettere a nuovo l'autofurgone si rivelò un buon investimento per la Società, oltre che un miglior servizio per i soci e non, e fruttò quell'anno L. 79.400.

Gli incassi dal 1955 lasciano trasparire la possibilità che il servizio sia stato dato in gestione a terzi visto l'incasso rotondo e fisso. Infatti dal 1959 sappiamo che fu dato in gestione al sig. Gaetano Merlo per L. 70.000 all'anno.

Si potrebbe desumere che fu così anche per i quattro anni precedenti ma nel registro non viene menzionato alcun nome prima di questa data. Possiamo procedere per deduzioni visto che nel 1956 la Società ha un'entrata di L. 50.000 per la vendita del furgone per rottamazione ma nel 1960 vi è un'altra entrata di L. 140.000 per la «vendita vecchio autofurgone» al sig. Umberto Curti di Thiene. Si solleva così il quesito se il furgone sia uno oppure siano due. Nel primo caso non si spiegherebbero le L. 50.000 per la rottamazione, nel secondo caso si spiegherebbe invece la spesa di L. 250.000 e quindi il primo autofurgone fu frutto di una donazione.

Dal 1960 viene stipulato un contratto con il sig. Umberto Curti di Thiene a cui viene dato in gestione il servizio dei trasporti funebri. Questo contratto firmato il 21 luglio del 1960 tra il Presidente della Società di Mutuo Soccorso, sig. Francesco Bernardi, e il sig. Curti prevede un pagamento annuo di L. 80.000 da versarsi in 4 rate trimestrali di L. 20.000 scadenti il primo giorno di ogni trimestre. Il sig. Curti è inoltre obbligato ad effettuare il seguente tariffario:

- Prima Classe: L. 10.000
- Seconda Classe: L. 6.000
- Terza Classe: L. 4.000

È altresì fatto obbligo che il carro funebre sia di gradimento alla Socie-

tà di Mutuo Soccorso, venga seguito il regolamento di Polizia Mortuaria Locale, non si possa cedere il servizio a terzi senza prima il consenso della Società di Mutuo Soccorso la quale può comunque revocare tale convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni.

Questo contratto durerà fino al 1967 anno in cui subentrerà il sig. Domenico Merlo fu Arrigo che stipulerà un nuovo accordo con gli stessi obblighi ma ad un prezzo di L. 130.000 annue e ad un tariffario unico di L. 8.000 fino al 1973, anno in cui il servizio non sarà più di competenza della Società di Mutuo Soccorso.